

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 236 del 29 NOV. 2011

Oggetto: Giudice di Pace di Rometta " Cannistrà Francesco c/Provincia". Transazione Sinistro del 04/11/10. S.P. 58 località Fondachello frazione di Valdina occorso al Sig. Cannistrà Francesco. Impegno di spesa di € 540,00 = omniacomprendiva.

L'anno duemilaundici il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>NO</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6) Assessore	Sig. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
14) Assessore	Prof. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza Dott. Antonino TERRANOVA

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

≈ 1° Dipartimento ≈

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

OGGETTO: Giudice di Pace di Rometta "Cannistrà Francesco c/ Provincia" Transazione. Sinistro del 04/11/10 S.P. 58 località Fondachello frazione di Valdina occorso al Sig. Cannistrà Francesco. Impegno di spesa di Euro 540,00=omniacomprendiva.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto di citazione, notificato il 23/02/2011, Cannistrà Francesco ha chiamato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Rometta questa Provincia per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati alla propria autovettura Volkswagen Golf tg. CJ 802 JZ in occasione del sinistro occorsogli il 04/11/2010 a causa di una buca presente sulla S.P.58 in prossimità della località denominata Fondachello della frazione di Valdina;

VISTA la documentazione acquisita al fascicolo e in particolare la documentazione fotografica prodotta a sostegno della pretesa;

VISTA la fattura n. 98 del 07/12/2010 relativa ai danni subiti dall'attore, pari a € 210,00;

RITENUTO che gli stessi oltre che contenuti appaiono riconducibili al sinistro in esame;

VISTA la proposta transattiva formulata nell'interesse del Sig. Cannistrà Francesco dal suo procuratore, Avv. Antonio Barbera (prot. n. 0016517/11 del 04/05/2011), disponibile ad accettare per la definizione del giudizio a tutt'oggi pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Rometta, la somma di € 540,00 comprensiva di spese giudiziali;

RITENUTO che, valutati quali sussistenti i rischi di soccombenza giudiziale, si appalesa opportuno e conveniente aderire alla predetta proposta, corrispondendo al Sig. Cannistrà Francesco, a tacitazione di ogni pretesa presente e futura relativa ai danni connessi al sinistro per cui è causa la somma complessiva di € 540,00;

VISTO il testo Coordinato delle leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 19.05.2008;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di :

PRENDERE ATTO delle risultanze istruttorie e della convenienza e opportunità di transigere la lite promossa dal Sig. Cannistrà Francesco innanzi al Giudice di Pace di Rometta contro questa Provincia;


IMPEGNARE a tal fine la somma di Euro 540,00 sul cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce “Spese per liti, arbitrati etc...” del Bilancio 2011;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie, di porre in essere gli atti consequenziali all’approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. **Copia atto di citazione notifica del 23/02/2011;**
2. **Copie documentazione fotografica;**
3. **Copia fax dell'Avv. Antonio Barbera prot. n. 0016517/11 del 04/05/2011;**

Il Responsabile dell'U.O. Legale e contenzioso




il, 16.6.2011

IL DIRIGENTE



Il Presidente

29-4-2011 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 1 GIU. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 170 Alto del

Importo € 540.00

Disponibilità Cap. 2750 Bil. 2011

Messina 23/11/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.T. Dott. Antonino TERRANOVA

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 04 DIC. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiale elencato al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 30 NOV. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

12/10/11
[Signature]

23 FEB 2011

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMETTA

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. **CANNISTRA' Francesco**, c.f. CNNFNC85C07F158K, residente in Torregrotta (ME) via A. De Gasperi n. 45, rappresentato e difeso ai fini del presente Giudizio dall'Avv. Antonio Barbera, c.f. BRBNTN78H20F158B, giusta procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliato ai fini del presente Giudizio in Rometta, Via Nazionale n. 676, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Laface,

CITA

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Messina, Corso Cavour, a comparire davanti **al Signor Giudice di Pace di Rometta all'udienza del 12 Aprile 2011**, ore di rito, locali di ordinarie sedute, Giudice designato, con invito a costituirsi in Giudizio nei modi e termini di legge, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire ed accogliere le domande tutte del presente atto, alle quali si premette che:

1) in data 04.11.2010, alle ore 22:00 circa, mentre il sig. Cannistrà Francesco, percorreva con la propria macchina, una VOLKSWAGEN Golf tg. CJ802JZ, la Strada Provinciale 58 in località Fondachello frazione di Valdina, con direzione di marcia mare/monte, finiva con la ruota anteriore destra dentro una grossa buca non segnalata e non visibile in quanto colma d'acqua. Tale insidia, non era segnalata in alcun modo, così

Procura alle liti

Mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente procedimento l'Avv. Antonio Barbera presso il cui studio eleggo domicilio ad ogni effetto di legge.

All'uopo gli conferisco tutti i poteri previsti dalla legge ivi compresi quelli di transigere e conciliare, sostituire ad esso altri Avvocati, incassare somme, rilasciare quietanze, fare dichiarazioni, rinunciare agli atti del Giudizio, chiamare terzi in causa presentare istanze di fallimenti, dare corso a procedimenti cautelari e procedure esecutive ed in generale compiere tutti quegli atti necessari per l'espletamento del mandato senza che gli si possa opporre carenza di poteri. La presente vale anche ai fini del rilascio del consenso sul trattamento dei dati personali, rispetto ai quali si autorizza a termini di legge ed in conformità al documento preso preventivamente in visione ed espressamente accettato.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

ii
Cannistrà Francesco
7177

V° si autentica

20 FEB. 2011 752/UC

come risulta da documentazione allegata al fascicolo di parte attrice (all.doc.1);

2) A causa dell'impatto, l'autovettura dell'attore subiva danni per un ammontare pari ad € 210,00, così come risulta dalla documentazione fiscale che si produce in atti. (all. doc. 2).

3) Costituita in mora con lettera racc. a.r. n. 10000009549077 del 17.12.2010, la convenuta PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, sulla quale incombe l'onere di provvedere alla manutenzione della strada, in qualità di proprietaria, non ha provveduto al risarcimento dei danni, per cui oggi l'attore è costretto adire le vie legali per il riconoscimento dei propri diritti.

IN DIRITTO

Alla luce di quanto esposto in narrativa, è di tutta evidenza la configurabilità, nella fattispecie oggetto di contestazione, della responsabilità in capo al convenuto Ente per il danno cagionato all'odierno deducente, dalla mancata manutenzione della strada di proprietà della Provincia Regionale di Messina. Tale insidia non era né segnalata, né in alcun modo visibile.

Orbene, l'Ente convenuto avrebbe dovuto adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare i danni che, presumibilmente, sarebbero potuti derivare a terzi dalla presenza dell'insidia.

Secondo costante orientamento, l'Ente custode di un'area demaniale, nell'esercizio del potere discrezionale inerente all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, incontra limiti derivanti sia da norme di legge, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del "*neminem*

ledere", in ossequio alla quale, essa è tenuta a far sì che *l'opus publicum* (nella specie il cimitero aperto ai visitatori), non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto). Tale situazione, ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso. (cfr. in proposito Cass. Civ. sez. III 16.6.1998 n. 5989, sez. III 17.3.1998 n. 2850, sez. III 28.7.1997 n. 7062, sez. III 28.4.1997 n. 3630, sez. III 12.11.1997 n. 11162, sez. III 25.6.1997 n. 5670, sez. unite civili 23.4.1997 n. 3657, sez. III 24.4.1997 n. 3631, sez. III 24.1.1995 n. 809).

I principi testé riportati, costituiscono, ormai, consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario in materia di responsabilità dell'Ente proprietario e/o custode, e possono essere, avuto riguardo *all'an debeat* della controversia in oggetto, applicati al caso per cui è Giudizio.

In ossequio a tali principi di diritto, occorre verificare la positiva ricorrenza dei due requisiti indispensabili per far nascere la responsabilità dell'Ente convenuto per la situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto) e, cioè, **la non visibilità oggettiva del pericolo e la non prevedibilità soggettiva dello stesso.** Quanto alla non visibilità del pericolo basta ricordare come il sinistro *de quo* si sia verificato a causa di una grossa buca non segnalata e non visibile, causata dal manto stradale deformato. Riguardo, poi, alla non prevedibilità

soggettiva del pericolo, è evidente che l'odierno deducente mai avrebbe potuto prevedere la presenza di tale insidia.

Ancora, applicando quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione Civile nella recentissima sentenza n. 15042 del 06.06.2008 non può sussistere dubbio alcuno in merito al fatto che il convenuto Ente, in qualità di custode dell'area demaniale, sia soggetto all'applicazione della c.d. "**responsabilità aggravata**" prevista all'articolo 2051 c.c., anziché alla semplice responsabilità aquiliana ex art. 2043.

Difatti con la sentenza succitata la suprema Corte ha statuito che *"la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali. Essendo tuttavia detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati. Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Il difetto costruttivo del piano stradale,*



consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità da cose in custodia, ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante”.

Conseguentemente, a nulla rileva la circostanza che il danneggiato fosse o meno in grado di accorgersi della presenza dell'ostacolo, poiché chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato della prova dell'elemento colposo. *(cfr. ancora in proposito Cass. Civ. n. 3651 del 20.02.06 e n. 5445 del 14.03.06, Tribunale Palermo, sez. III civile, sentenza 28.06.2006).*

In altre parole, non sta più al danneggiato dimostrare l'esistenza di una "insidia" – caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non visibilità del pericolo) e soggettivi (imprevedibilità, costituita dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza) –, ma all'Ente convenuto fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse.

Nel caso che ci si occupa dunque la responsabilità del sinistro *de quo* è pienamente ascrivibile alla convenuta provincia Regionale di Messina, poiché, fonte di responsabilità in capo alla stessa, può essere non soltanto un comportamento positivo, ma anche un'omissione, e cioè, la mancata predisposizione di tutte quelle misure idonee ad evitare situazioni di pericolo occulto per l'utente dell'area demaniale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, e con riserva di ulteriormente precisare e dedurre anche a seguito della costituzione avversaria, l'istante come in atti rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che il sig. Giudice di Pace adito, *contrariis rejectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore ad essere risarcito di tutti i danni patiti alla propria macchina VOLKSWAGEN Golf tg. CJ802JZ, a causa e per effetto dell'incidente *de quo*, avvenuto per esclusiva responsabilità dell'Ente stesso, che ometteva di provvedere alla regolare manutenzione della strada, creando quindi insidia e/o trabocchetto al normale transito, come da documentazione fotografica allegata (all. doc. 1);

2) Ammettere, prova per testimoni sulle circostanze articolate ai nn. 1/2 della superiore narrativa;

3) Ammettere ex art. 184 c.p.c. eventuale C.T.U. tecnica ed ogni altro mezzo utile e conducente al fine;

4) Con vittoria di spese e competenze di causa a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Il valore della presente controversia è pari ad € 210,00.

Rometta, 10 Febbraio 2011

Avv. Antonio Barbera



UFFICIO UNICO NOTIFICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

DI MESSINA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, ho notificato e dato copia legale dell'antescritto atto a:


- **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Messina "PALAZZO DEI LEONI", C.so Cavour, a mani di

dell'imp. n. 10 Trimmachi

Margherita J. P.

23/02/11





S.P. 58 LOC. FONDACHELLO
DI VALDINA

CANNISTRA FRANCESCO

STUDIO LEGALE LAFACE

98043 Rometta Marea (ME) - Via Nazionale n. 676
98121 Messina - Via Santa Maria dell'Arco n. 33
Tel. e Fax 090.9962522 - cell. 3284260348
e - mail antoniobarbera5@virgilio.it

Avv. Giuseppe Laface
Avv. Antonio Barbera
Avv. Rosa Maria Saccà
Avv. Giuseppina Sorrenti
Dott.ssa Francesca Fiocco
Dott.ssa Angela Gullì
Dottore Commercialista - Revisore dei Conti

Spett.le
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Via Cavour
Sede Provinciale
98100 MESSINA

A mezzo FAX
0907761723

Oggetto: Causa risarcimento danni da sinistro stradale G.d.P. Rometta, Giud. Avv. S. Costantino, ud. 20.09.2011

Con la presente Vi informo che il mio assistito, sig. Cannistrà Francesco, sarebbe intenzionato a transigere la causa emarginata in oggetto a fronte della corresponsione della somma omnia di € 540,00, di cui € 210,00 quale risarcimento per i danni subiti alla propria macchina ed € 330,00 per onorari legali. Pertanto, la stessa si intenderà transatta e fatta cancellare ex art 309 c.p.c. non appena riceverò l'importo *de quo* presso il seguente indirizzo: Avv. Antonio Barbera c/o Studio legale LAFACE via Nazionale n. 676 Rometta Marea (ME).

Distinti saluti.

Rometta, 21.04.2011

Avv. Antonio Barbera

1° DIP. AFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
27 APR 2011
1° DIPARTIMENTO U.D. <i>Cavour</i>

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
04/05/2011
Protocollo n°0016517/11

1725/UC
05 MAG 2011

Si riceve soltanto previo appuntamento telefonico

M 20